

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

120.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Vesentini ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5891)	3
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	3, 10
Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	5, 9
Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde)	3
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,15.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Vesentini ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vesentini ed altri: « Norme sul diritto agli studi universitari », già approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1991.

Ricordo che nella seduta del 19 settembre scorso l'onorevole Savino ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, vorrei innanzitutto esprimere sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall'onorevole Savino che, attraverso una esposizione garbata, ci ha consentito di comprendere gli aspetti salienti del provvedimento al nostro esame, sui quali il gruppo verde si trova sostanzialmente d'accordo. A tale proposito ritengo che, attraverso il lavoro comune della Commissione, taluni punti potranno trovare ulteriori miglioramenti.

Vorrei dire al ministro Ruberti che, a differenza di altri disegni di legge — che hanno visto posizioni contrapposte su principi fondamentali, quindi irrinunciabili — il mio gruppo offrirà la massima collaborazione al fine di giungere rapidamente alla conclusione dell'*iter*. In quest'ottica, i rilievi che avanziamo non devono essere considerati in alcun caso polemici o in contrasto con il testo approvato dal Senato poiché desideriamo — lo ribadisco — fornire un contributo collaborativo.

Un punto centrale che a mio avviso merita un approfondimento concerne il delicato problema delle tasse universitarie. In linea di principio ritengo fondate le argomentazioni espresse dal relatore. In nessun caso, infatti, il diritto allo studio deve soltanto contribuire ad aumentare i costi parassitari a carico della pubblica amministrazione e, anziché fornire i servizi a coloro che realmente ne hanno bisogno e sono meritevoli, li eroga a tutti, in modo generalizzato e disincentivante, alimentando, all'ombra di un *welfare* male inteso, le speculazioni, come sappiamo accade in molte parti d'Italia.

Quale sarebbe, allora, il funzionamento migliore, che del resto mi pare recepito nei suoi elementi essenziali in alcuni principi della legge? Taluni servizi, per esempio le mense, non rappresentano elementi assistenziali, ma corrispondono ad una migliore qualità della vita nelle università ed è ragionevole porli a disposizione degli studenti, proprio perché funzionali agli studi. Tuttavia, tali servizi non devono essere gratuiti, altrimenti cadiamo nel parassitismo, mentre dobbiamo premiare i meritevoli,

realmente bisognosi, la cui condizione si differenzia a monte, non nel servizio reso che dovrà essere uguale per tutti e pagato. Proprio in relazione alle mense potremmo prevedere taluni meccanismi, quali *ticket* speciali o tasse.

È chiaro che un'impostazione di questo tipo rinvia al problema più generale delle tasse universitarie. Al riguardo, il ministro ed i colleghi, che hanno girato per il mondo e conoscono le università, sanno bene che in Italia gli studenti pagano molto meno rispetto alla media di una qualsiasi università americana, pur ricevendo una formazione culturale certamente non inferiore. Nel nostro paese, infatti, le tasse universitarie ammontano a circa 500 mila lire annue, mentre nelle università americane si paga in media tra i 2,5 e i 3 milioni l'anno.

A fronte di tale situazione, vorrei sottolineare che, dal punto di vista culturale, i servizi resi dall'università italiana sono di buon livello e certamente confrontabili, se non superiori, ai servizi resi da università di altri paesi nei quali, tuttavia, si pagano tasse molto più alte.

Non è possibile, quindi, che nel nostro paese l'università continui ad essere pagata dagli studenti ad un livello così inferiore rispetto a quanto essa realmente costa all'amministrazione dello Stato.

Ritengo, pertanto, che sarebbe più equo fare in modo che le tasse universitarie corrispondano all'effettivo onere che la collettività si assume, pur tutelando le legittime aspettative dei meno abbienti.

A questo punto, si potrebbe obiettare in base all'argomentazione piuttosto ovvia secondo cui, nel nostro paese, tutti (ad eccezione dei lavoratori dipendenti) violano in qualche modo il principio di correttezza fiscale. In tale contesto, come si può ipotizzare un meccanismo più equo per il pagamento delle tasse universitarie?

Ritengo che i colleghi ed il rappresentante del Governo possano convenire sul fatto (già evidenziato anche dal relatore) secondo cui quello al quale ho fatto riferimento è un problema centrale da risolvere nel momento in cui si affronta la questione relativa al diritto allo studio.

Mi auguro, in proposito, che il fatto di trovarci di fronte ad un testo già approvato dal Senato non costituisca un freno all'affermazione di tali principi sulla base dell'argomentazione secondo cui, per non creare problemi, sarebbe necessario discostarsi il meno possibile da quel testo. Ritengo, infatti, che sia piuttosto diffusa anche nell'opinione pubblica l'esigenza di avere un'università che non sia « sciatta »; per raggiungere tale risultato, tutti sono d'accordo nel ritenere che la stessa università debba essere pagata.

Si tratta, allora, di individuare con intelligenza un meccanismo che consenta un equo pagamento delle tasse universitarie.

A tale riguardo, mi limito ad un semplice suggerimento, anche se certamente le altre forze politiche dispongono di strumenti validi per individuare meccanismi più idonei alla soluzione del problema.

Comunque, intendo avanzare un suggerimento che potrebbe rappresentare anche un elemento in qualche modo provocatorio rispetto alla coscienza fiscale del nostro paese nel quale l'evasione, che rende impossibile l'adozione di meccanismi di assistenza a favore delle fasce sociali più deboli, proviene in larga misura dai lavoratori non dipendenti.

Sulla base di tale presupposto, si potrebbe introdurre il principio secondo cui l'accesso alle deroghe dal pagamento di maggiori tasse sia riservato ad un numero chiuso di studenti, numero chiuso da individuare tenendo conto della quantità dei soggetti effettivamente bisognosi e meritevoli.

Successivamente, si dovrebbe individuare la percentuale del gettito fiscale proveniente dai lavoratori dipendenti e da quelli non dipendenti. Attualmente, la prima categoria fornisce circa il 65-70 per cento del gettito fiscale complessivo. Conseguentemente, si potrebbe prevedere che il 65-70 per cento dei posti inseriti nel suddetto numero chiuso sia riservato ai figli di lavoratori dipendenti, naturalmente meritevoli e bisognosi, mentre la parte restante sia riservata ai figli di la-

voratori non dipendenti, facendo in modo — lo ribadisco — che nel numero chiuso ipotizzato rientrino tutti i soggetti effettivamente bisognosi e meritevoli.

Ho voluto citare un criterio a titolo di esempio, anche se potrebbero individuarsene altri. Resta, comunque, il fatto che una legge sul diritto agli studi universitari non può prescindere dalla necessità di prevedere una remunerazione del costo dei servizi offerti, con un conseguente adeguamento delle tasse.

Desidero, inoltre, sottolineare l'esigenza di un coordinamento di alcune norme inserite nel provvedimento in esame (in particolare l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 12, commi 1 e 2) con quanto disposto dalla legge n. 341 del 1990 in materia di tutorato degli studenti.

Infine, credo che debba essere compiuto uno sforzo (anche se da questo punto di vista giudico positivamente il provvedimento) per enfatizzare maggiormente la flessibilità dei corsi e delle prove di accertamento per quanto riguarda studenti lavoratori o studenti in particolari condizioni di vincoli temporali; questo aspetto, al quale il testo in esame accenna solamente e che è legato a quanto le università decideranno nella loro autonomia, migliorerebbe e completerebbe il disegno di legge.

Consequentemente, ritengo opportuna l'introduzione di modifiche con riferimento in particolare alle tasse, al costo e alla dinamica dei servizi, fissando — come mi sembra abbia già indicato il relatore — principi di minima e di massima che poi ogni università, nell'ambito della propria autonomia, adeguerà alla sua specificità ed alle esigenze del territorio.

Quelle che ho indicato sono le modifiche che il mio gruppo propone, rispetto alle quali siamo ben disposti a lavorare assieme ai colleghi della Commissione.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo scusa in anticipo perché il mio intervento non seguirà una linea molto precisa; pur non essendo ancora del tutto pronto ad intervenire, ho chiesto la parola per testimo-

niare un impegno che abbiamo assunto già nella precedente seduta, quello di agevolare un esame approfondito, serio ma anche sufficientemente celere di questo provvedimento, che al Senato ha ricevuto il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il gruppo della sinistra indipendente e quello comunista-PDS attribuiscono al provvedimento in esame una notevole rilevanza, prima di tutto sotto il profilo sociale. Sappiamo che il problema della modernizzazione del nostro sistema formativo e della ricerca rappresenta una priorità, che noi abbiamo definito una priorità strategica per il nostro paese.

In questa prospettiva, riteniamo che favorire l'accesso all'istruzione universitaria sia un'esigenza primaria, anche perché deve essere sfatato il mito di una università di massa che tale non è se la rapportiamo a quella di altri paesi europei ai quali il nostro è comparabile; infatti, da una proiezione basata sui dati odierni emerge che da oggi al 2000, proseguendo con i *trend* attuali, l'università italiana porterà al conseguimento di un titolo di studio di livello universitario 2 milioni di giovani in meno rispetto ad altri paesi vicini al nostro e ad esso comparabili. Si tratta di uno spreco enorme, di una irresponsabilità del nostro sistema nel suo complesso che riteniamo molto grave.

In tal senso, è quindi molto importante definire un testo che finalmente conferisca organicità — lo auspichiamo — agli interventi concernenti il diritto agli studi universitari. Come ha già ricordato il collega Mattioli, in merito al diritto agli studi universitari esiste una grande questione di equità sociale, che per un verso risiede nell'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, il cui principio rimane tuttora largamente inattuato; mi riferisco alla disparità esistente tra i pochi giovani (meno del 20 per cento) che accedono agli studi universitari e la quota ben maggiore (75-80 per cento) di coloro i quali non vi accedono. Lo squilibrio risulta ancora più grave se consideriamo

questi dati in rapporto all'esito finale: degli studenti che si iscrivono all'università, quelli che arrivano a conseguire il titolo sono circa un terzo degli iscritti. Anche questo dato rappresenta uno spreco ed uno squilibrio insostenibile. Se consideriamo i risultati concernenti la più bassa percentuale di iscritti — dell'ordine anche del 10 per cento — rispetto ad altri paesi europei e li colleghiamo al risultato finale rappresentato dalla bassa percentuale di giovani che conseguono un titolo di studio, ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad un problema di grande delicatezza e rilevanza per lo sviluppo culturale, oltre che economico e sociale, del paese.

Per tali ragioni attribuiamo a questo provvedimento notevole significato ed importanza.

Sotto il profilo della politica legislativa concernente il comparto universitario, l'attuale legislatura, se giungerà al suo termine, come ci auguriamo, porterà a compimento un quadro consistente di innovazioni, che vanno dalla legge istitutiva del Ministero a quella sulla programmazione universitaria, a quella sui nuovi ordinamenti didattici, a quella sull'autonomia che abbiamo discusso in questa Commissione. Sarebbe pertanto grave se non riuscissimo a giungere all'approvazione anche di questa parte fondamentale della legislazione in materia universitaria riguardante il diritto agli studi che rappresenta una svolta per gli utenti del servizio universitario, cioè gli studenti, quelli attuali e quelli potenziali, ai quali dobbiamo garantire l'accesso anche per dare attuazione — lo ribadisco — ad un principio costituzionale finora ampiamente eluso.

Confermo il giudizio positivo sull'impianto del provvedimento nonché la volontà e l'impegno del nostro gruppo a contribuire ad una sua rapida approvazione. Debbo tuttavia rilevare alcuni limiti che il testo presenta: il più rilevante di tutti, che credo sia manifesto a chiunque legga l'articolato, è la quasi totale assenza di copertura finanziaria. In definitiva, ci apprestiamo a varare una legge

sul diritto agli studi universitari che fondamentalmente non è finanziata. Pertanto, pur prospettando (come già è stato anticipato dal relatore e dal ministro nella presentazione del disegno di legge) un recupero, una razionalizzazione, una diversa utilizzazione delle risorse già destinate al diritto agli studi universitari, non possiamo non considerare che la somma indicata, pari a 50 miliardi, è assolutamente inadeguata.

Detto questo, esistono alcune preoccupazioni che dovremmo avere tutti presenti, concernenti soprattutto taluni aspetti che definisco di coerenza legislativa tra questo provvedimento e gli altri in materia universitaria che abbiamo già approvato o che stiamo varando; in modo particolare mi riferisco alle incongruenze, contraddizioni e lacune in ordine al rapporto fra il testo pervenutoci dal Senato e, per un verso, la legge n. 341 sugli ordinamenti didattici, per l'altro, la legge sull'autonomia delle università così come è stata licenziata, ancorché in sede referente, da questa Commissione.

Vorrei inoltre segnalare alcuni problemi di coerenza legislativa tra questo provvedimento e gli altri cui ho fatto riferimento. Una prima delicata questione, che dovrebbe stare a cuore a tutti e sulla quale dovremmo riflettere, concerne la condizione degli studenti stranieri. Al riguardo, nel testo è prevista un'unica soluzione, quella cioè della equiparazione degli studenti stranieri agli studenti italiani, qualora esistano accordi bilaterali o multilaterali in tal senso. In realtà, questa previsione, che fotografa la situazione già esistente, mi sembra largamente superata dai problemi, con i quali dobbiamo misurarci, derivanti da una larga presenza di studenti stranieri nelle nostre università. Infatti, pur essendo il numero degli studenti stranieri percentualmente inferiore rispetto agli altri paesi europei, la disciplina prevista dall'articolo 20 del disegno di legge appare insufficiente. Peraltro non esiste una normativa per far fronte alla condizione degli studenti extracomunitari e stranieri per i quali non sono previsti accordi bilaterali o multilaterali tra il no-

stro paese e quello di provenienza. Si tratta di un problema molto delicato che le università e le regioni si trovano quotidianamente a fronteggiare. A tale riguardo auspicherei che la Commissione tenesse in considerazione quanto previsto nelle proposte di legge che dovrebbero essere abbinate al provvedimento al nostro esame, in particolare quella che vede come primo firmatario la collega Balbo, circa le provvidenze per garantire l'accesso all'università ed il diritto allo studio degli studenti stranieri nel nostro paese.

Un altro problema, peraltro già segnalato dal collega Mattioli, concerne il rapporto, che in questa legge non si instaura in alcun modo, tra il diritto allo studio, nelle sue diverse tipologie, e quanto viene corrisposto dagli studenti per l'accesso all'università, cioè la questione delle tasse e dei contributi. Il ministro ha ricordato nel suo intervento che tale spinosa questione potrà essere affrontata soltanto successivamente all'approvazione del provvedimento sul diritto allo studio; tuttavia, vorrei segnalare che molti atenei stanno procedendo autonomamente ad aumenti sostanziosi se non di tasse almeno di contributi, altrettanto obbligatori, per quanto riguarda laboratori, biblioteche ed altri servizi. Nel concordare con l'onorevole Mattioli circa la necessità di affrontare il problema dell'aumento delle tasse, riterrei opportuno risolvere la sfasatura, temporale e legislativa, proposta dal Governo. Stiamo esaminando un provvedimento che prevede norme per il diritto agli studi universitari, ma che dovrebbe anche ristabilire criteri di equità per quel che riguarda un obbligo di solidarietà, tra l'altro costituzionalmente previsto, da parte di chi ha i mezzi per concorrere in modo più consistente alla spesa che il paese deve affrontare per le università ed anche al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, privi di mezzi economici. Non trovo convincente — ripeto — la sfasatura tra il momento in cui affrontare la materia del diritto allo studio e la questione delle tasse e contributi. Essa,

inoltre, si ritrova nella diversità tra i soggetti che erogano borse di studio o altre provvidenze (le regioni) e i soggetti abilitati a prevedere l'esonero (gli atenei). Ciò comporta inconvenienti rilevanti ed impedisce una gestione integrata, ancorché rispettosa delle diverse competenze istituzionali, delle misure e provvidenze che andiamo a mettere in campo per un diritto allo studio inteso in senso moderno.

Inoltre, il provvedimento al nostro esame fa carico alle regioni della regolamentazione delle posizioni degli studenti stranieri per quanto riguarda i permessi di soggiorno. Tale previsione è non solo onerosa per le stesse regioni ma anche non dovuta, poiché credo che altri organi debbano farsi carico di questi controlli. In questo modo, infatti, si scaricano sulle regioni incombenze per le quali le medesime non sono « attrezzate » peraltro con oneri privi di copertura.

Un'ulteriore questione che vorrei segnalare concerne la ripartizione dei compiti tra Stato, regioni ed università, che dal punto di vista teorico potrebbe essere corretta, ma che nella traduzione pratica delle norme presta il fianco a non poche incongruenze. Infatti l'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato a seguito di una determinata procedura, vengano fissate le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3, cioè gli interventi che vanno corrisposti dalle regioni. In tal modo si configura un limite all'intervento ed all'autonomia delle regioni estremamente generico dal momento che non è assolutamente chiaro cosa si intenda per tipologia minima e livello degli interventi. A mio avviso tale espressione, al limite della correttezza costituzionale, andrebbe chiarita anche dal punto di vista logico e semantico.

Credo che questo sia un problema da risolvere anche per consentire un percorso non troppo contrastato della legge all'indomani della sua approvazione.

Un altro problema è rappresentato dal fatto che una legge sul diritto agli studi universitari dovrebbe farsi carico di intro-

durre un principio di uguaglianza nelle opportunità. Conseguentemente, qualunque provvedimento emanato in materia dovrebbe prevedere un accertamento delle condizioni economiche degli studenti.

A tale riguardo, l'articolo 4 del disegno di legge in esame fa riferimento ad alcuni criteri, da fissare mediante un decreto ministeriale, introducendo due elementi piuttosto innovativi ed importanti: mi riferisco al fatto che le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura, oltre che dell'ammontare, del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare.

Ritengo che si tratti di due elementi importanti, anche se l'esperienza maturata nel settore in questione dimostra che essi sono ancora insufficienti.

Devo comunque evidenziare la positiva novità rappresentata dall'introduzione nel provvedimento in esame dei suddetti criteri che consentono di superare il dato riferito esclusivamente all'ammontare del reddito imponibile introducendo — lo ribadisco — i criteri della natura del reddito e dell'ampiezza del nucleo familiare.

Ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente in un paese in cui l'amministrazione fiscale non è in grado di accertare il livello di reddito dei cittadini. Conseguentemente, con la norma in questione si rischia che, come ai tempi del famoso presalario, gli utenti delle provvidenze economiche non siano in realtà i soggetti capaci, meritevoli e privi di mezzi, bensì coloro che hanno la capacità, rispetto agli altri, di dichiarare redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti.

Ritengo che questo sia un problema essenziale su cui riflettere, pur confermando l'impegno ad una sollecita approvazione del provvedimento: ci troviamo, infatti, in presenza di riferimenti innovativi ma insufficienti.

Al riguardo, dovrebbe essere riconosciuto alle università un potere di accertamento che vada oltre la semplice produzione del modello 740 o 101. In tal modo non intendo sostenere che alle università si debbano attribuire poteri di accertamento del reddito, ma esse dovreb-

bero essere poste nella condizione di poter richiedere ulteriori elementi per determinare le condizioni economiche effettive di chi aspira ad usufruire delle provvidenze.

In sostanza, si dovrebbero attribuire alle università i poteri per richiedere altri strumenti attraverso cui accertare le condizioni economiche degli studenti.

Vorrei ricordare ancora una volta l'esperienza del famoso presalario che ha avuto come conseguenza l'invasione delle motociclette giapponesi: infatti, i finanziamenti che avrebbero dovuto essere finalizzati a garantire il diritto agli studi universitari per i soggetti capaci e meritevoli ma privi di mezzi economici sono stati attribuiti a coloro che, sulla base di una semplice certificazione fiscale, potevano documentare un reddito inferiore rispetto a quello effettivamente percepito.

In tale contesto, non si devono confondere gli accertamenti fiscali, per i quali l'università non è abilitata, con l'accertamento delle condizioni economiche. Infatti, l'accesso alle provvidenze previste dal provvedimento in esame è condizionato al fatto di essere privi di mezzi economici. Si tratta, quindi, di accertare un dato economico e non fiscale.

Desidero, inoltre, esprimere un'ulteriore preoccupazione sotto il profilo di possibili incongruenze tra il provvedimento in esame ed altre leggi vigenti relative al settore universitario. Mi riferisco, in particolare, agli articoli 9 e 10 del disegno di legge in esame laddove si parla di forme di coordinamento interregionale e in ambito regionale. Si tratta di previsioni piuttosto generiche, anche in considerazione del fatto che nella legge sull'autonomia universitaria, esaminata dalla nostra Commissione in sede referente, si prevedono forme più ampie e stringenti di collaborazione e integrazione: si fa riferimento, infatti, a consorzi, centri interuniversitari, progetti di durata anche pluriennale. Si tratta di disposizioni che hanno attinenza con la questione del diritto allo studio.

Si pone, pertanto, un problema relativo all'integrazione tra questi provvedi-

menti sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo. Sarebbe quindi auspicabile introdurre una norma generale di rinvio (per quanto riguarda le forme di collaborazione interistituzionale o tra soggetti istituzionali pubblici e privati) alla normativa vigente in materia di autonomia dell'università, che nel frattempo sarà stata approvata.

Ribadisco pertanto le perplessità in ordine alla pluralità di soggetti con competenze diverse nell'erogazione delle provvidenze in questione, situazione che può dar luogo a duplicazioni.

Per quanto riguarda le funzioni delle università, ritengo che si ponga un problema di coordinamento della disciplina in esame con quella contenuta nella legge n. 341 del 1990 sulla riforma degli ordinamenti didattici. In particolare, l'articolo 6 di quest'ultima individua alcune materie di competenza degli statuti delle università: si parla, tra l'altro, di corsi di orientamento e attività formative autogestite dagli studenti.

La stessa legge n. 341 stabilisce, all'articolo 13, che entro un anno dalla sua approvazione ciascuna università dovrà istituire il tutorato, che sarà finalizzato a garantire agli studenti un'assistenza continuativa e a renderli attivamente partecipi del processo formativo, nonché a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.

Tutte queste previsioni, direttamente attinenti con il diritto allo studio (a meno che non si abbia di tale diritto una nozione meramente assistenzialistica o monetaria, che comunque abbiamo superato), restano completamente fuori dal provvedimento che stiamo discutendo. Nel testo compaiono invece i corsi intensivi speciali, che sono senz'altro importantissimi; tuttavia occorre evitare incongruenze rispetto alla legge n. 341, nella successione tra una legge che ha come oggetto gli ordinamenti ed una che disciplina specificatamente il diritto allo studio.

È scontato che dovremmo sopprimere il comma 2 dell'articolo 12 del provvedi-

mento, che stabilisce esplicitamente la sopravvivenza di norme di cui abbiamo previsto l'abrogazione nel testo di legge sull'autonomia, approvato in sede referente.

Ritengo altresì che dovrebbe essere previsto, sotto forma di una norma di rinvio o di richiamo esplicito, un collegamento di tutte queste forme: orientamento, formazione, attività autogestita, corsi intensivi speciali e tutorato.

L'articolo 17 del testo in discussione prevede, giustamente, un raccordo con il piano triennale. Al riguardo, chiedo al ministro ed al relatore come tale raccordo possa funzionare in sede di prima applicazione della legge. I casi infatti sono due: o introduciamo nel piano triennale una riserva a favore di quanto previsto dall'articolo 17, oppure inseriamo in questo provvedimento una norma transitoria che preveda, entro un certo numero di mesi dalla sua approvazione, un'integrazione nel piano triennale in corso in quel momento. Si pone tuttavia il problema dell'individuazione della copertura, se questa non è prevista nel piano in modo esplicito.

L'articolo 8 riserva le borse di studio agli studenti iscritti a corsi di diploma e di laurea, mentre gli articoli 2 e 7 fanno riferimento giustamente agli studenti iscritti a tutti i corsi. Chiedo se questa limitazione delle borse di studio ai soli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea sia voluta, qualora si consideri anche che molte leggi regionali prevedono la concessione di borse di studio, per esempio, per le scuole di specializzazione, che non sono solo quelle di medicina.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Adesso le stiamo contestando per illegittimità.

LUCIANO GUERZONI. Si pone un problema di compatibilità e di coerenza tra questa disciplina ed altre leggi del nostro ordinamento. Mi chiedo se la riserva sia voluta e come tale disposizione si raccordi con le altre vigenti.

Esiste inoltre un'altra incongruenza, quella che in gergo tecnico si definisce una aporia legislativa. All'articolo 7, comma 1, lettera a), non si prevede l'esclusione dall'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche di coloro i quali, già laureati, si iscrivono all'università per conseguire una seconda laurea. Credo che possiamo e dobbiamo garantire agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi economici, il diritto agli studi universitari, ad una laurea; forse è prematuro estendere tali provvidenze anche a coloro i quali aumentano impropriamente quella media di laureati « collezionando » più di una laurea.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere luogo votazioni qualificate in As-

semblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BIONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali l'8 ottobre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO